

POLICY WHISTLEBLOWING GRUPPO BURGO

Revisione n° 01 del 11/07/2023

SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

(Finalità della procedura, dove/quando si applica, elenco delle sezioni che compongono il documento)

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali, fornendo al segnalante (cd. WHISTLEBLOWER) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte da Burgo Group S.p.A. ("**Burgo Group**") in conformità alle disposizioni normative del D.lgs. 24/2023 e del D.lgs. 231/2001.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di Burgo Group.

La procedura di seguito descritta deve essere applicata fedelmente dai destinatari, in coerenza con gli standard previsti dal Modello 231 di Burgo Group e i requisiti stabiliti dalle Leggi Anti-Corruzione nonché nel rispetto degli obblighi di legge che potrebbero derivare dalla segnalazione: in particolare, in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della *privacy*.

Il documento si applica a Burgo Group ed è strutturato nelle parti seguenti:

- Sez. n. 1:** Premessa;
- Sez. n. 2:** Applicazione, formazione e destinatari;
- Sez. n. 3:** Oggetto e contenuto delle segnalazioni;
- Sez. n. 4:** Canali di segnalazione;
- Sez. n. 5:** Gestione delle segnalazioni interne;
- Sez. n. 6:** Tutela del segnalante e della persona coinvolta;
- Sez. n. 7:** Divieto di discriminazione;
- Sez. n. 8:** Responsabilità del segnalante;
- Sez. n. 9:** Trattamento dei dati personali.

In allegato: *Modulo per la segnalazione di condotte illecite e irregolarità*.

FUNZIONI COINVOLTE

Tutte le Direzioni/Funzioni aziendali.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Tutte le Funzioni Coinvolte nell'ambito dei processi oggetto della presente procedura sono tenute a rispettare i contenuti della normativa di seguito elencata.

Riferimenti normativi e di Compliance Interni

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01, ove adottato delle Società Italiane del Gruppo Burgo;
- Codice Etico adottato dal Gruppo Burgo;
- Sistema procedurale, linee guida e regolamenti interni;
- Sistema di procure e poteri di firma e rappresentanza vigente nel Gruppo Burgo.

Riferimenti normativi e di Compliance Esterni	
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231	disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24	attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Linee Guida ANAC	

TERMINI E DEFINIZIONI

Contesto lavorativo	le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro con Burgo Group, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
Divulgazione pubblica	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Facilitatore	una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Informazioni sulle violazioni:	informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Burgo Group nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
Persona segnalante o Segnalante	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Riscontro	comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
Segnalazione	la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
Segnalazione esterna	la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione istituiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC")
Segnalazione interna	la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di

	segnalazione interni istituiti da Burgo Group
Seguito	l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
Violazioni	<p>comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Burgo Group individuati dal D.lgs. 24/2023 e che possono consistere, a titolo esemplificativo, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001; • inosservanze del Modello 231 o del Codice Etico; • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno; • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti.
<p>Nota: in relazione ai termini non espressamente definiti nella presente procedura si intendono richiamate le definizioni previste nel Modello 231</p>	

SEZIONE 1: PREMESSA

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l'art. 54-bis D.lgs. 165/2001 (introdotto con la disposizione dell'art. 1, comma 51, Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina per favorire l'emersione di illeciti nel settore pubblico, nota nei paesi anglosassoni con il termine di *whistleblowing*.

L'espressione *whistleblower* indica il dipendente in un ente o amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico e dell'amministrazione di appartenenza. L'espressione "*whistleblowing policy*" denomina l'insieme delle procedure per la segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” la quale, ai sensi dell’art. 1, ha modificato l’art. 54-*bis* sopracitato e, al contempo, ha introdotto anche per il settore privato una serie di previsioni nel D.lgs. 231/2001 – che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell’ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Da ultimo, il legislatore italiano è nuovamente intervenuto sulla disciplina del *whistleblowing* per il tramite del D.lgs. 24/2023 con il quale, attuando nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Ne è derivata, in particolare, una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*.

Pertanto, in conformità al nuovo art. 6, co. 2-*bis*, D.lgs. 231/2001 e alla disciplina dettata dal D.lgs. 24/2023, Burgo Group ha istituito più canali che, anche ai fini della tutela dell’ente, consentano segnalazioni di violazioni e garantiscano la riservatezza circa l’identità del soggetto segnalante, della persona coinvolta e dei fatti oggetto della segnalazione.

SEZIONE 2: APPLICAZIONE, FORMAZIONE E DESTINATARI

Applicazione

La presente procedura è d’immediata applicazione per tutto il Gruppo Burgo e deve essere oggetto di ampia comunicazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali.

Formazione

Ai fini dell’attuazione della procedura, la formazione e l’informativa verso il personale è gestita dalla Direzione Personale & Organizzazione di Burgo Group, in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza della società e con i responsabili di altre funzioni aziendali.

Burgo Group prevede inoltre corsi di formazione specifica per gli esponenti della Funzione *Internal Audit* che, come si dirà *infra*, è l’ufficio interno autonomo deputato alla gestione dei canali di segnalazione di cui all’art. 4, D.lgs. 24/2023.

Per i collaboratori è prevista analoga informativa e pubblicità della procedura, anche secondo modalità differenziate, ad esempio attraverso consegna cartacea con ricevuta di presa visione, eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale con la società.

Destinatari

Sono destinatari della presente procedura gli esponenti aziendali, i dipendenti, i collaboratori e tutte le persone che, pur non appartenendo a Burgo Group, operano su mandato o nell’interesse della medesima in Italia o all’estero.

Sono **esponenti aziendali** gli azionisti, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i componenti degli altri organi sociali della società eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del D.lgs. 231/2001, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Sono **dipendenti** i soggetti che intrattengono con la Burgo Group un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro).

Sono **collaboratori** soggetti che intrattengono con Burgo Group (i) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; (ii) rapporto di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (iii) rapporti di collaborazione e/o consulenza (anche di natura occasionale), nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un esponente aziendale pur non essendo dipendenti.

SEZIONE 3: OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

In conformità alla normativa vigente, chiunque lavora o collabora, internamente o esternamente, con Burgo Group può segnalare, a tutela dell'interesse pubblico o dell'integrità della società, le violazioni o le presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere fondate, per quanto possibile, su elementi di fatto precisi e concordanti.

Al fine di una corretta gestione della stessa, si suggerisce di indicare nella segnalazione:

- a) le eventuali **generalità** della persona segnalante (la cui indicazione, tuttavia, non è obbligatoria ai fini della segnalazione) con l'indicazione della qualifica o posizione professionale e di un recapito (a ulteriore garanzia dell'identità del segnalante, si raccomanda di indicare un recapito personale e comunque esterno al dominio di posta elettronica o altro sistema di Burgo Group);
- b) le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- c) una sintetica, chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione;
- d) generalità o altri elementi che consentano di identificare **la/le persona/e coinvolta/e**;
- e) eventuali **altri soggetti** che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) l'indicazione delle **ragioni** connesse alle funzioni svolte che hanno consentito di conoscere le informazioni sulle violazioni;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La persona segnalante, se lo ritiene utile, può utilizzare il *“Modulo per la segnalazione di condotte illecite e irregolarità” (Mod. 049 QSAE)* allegato alla presente procedura.

Non esistendo una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono formare oggetto di segnalazione, sono da considerare rilevanti tutte le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità a danno del Gruppo Burgo ovvero commesse per un suo supposto interesse o vantaggio.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine della Società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, collaboratori, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la società.

Le segnalazioni possono essere fatte solo agendo in buona fede e devono riguardare violazioni o fatti illeciti di cui il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga certi o almeno altamente probabili l'essersi verificati.

Pertanto, non sono considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su informazioni non sufficientemente precise e circostanziate o apprese soltanto *de relato* (in altri termini, non sono ammesse le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci).

Inoltre, le previsioni e le tutele di cui alla presente procedura e al D.lgs. 24/2023 non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Le segnalazioni possono essere fatte anche in modalità anonima: la Società non intende tuttavia incoraggiare segnalazioni anonime avendo posto in essere tutte le garanzie atte a tutelare il segnalante. Eventuali segnalazioni anonime che dovessero pervenire saranno comunque prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento e non circostanziate.

In caso di segnalazioni palesemente infondate e/o effettuate con dolo a fini diffamatori, la Società potrà intraprendere iniziative a carattere disciplinare per la tutela propria e del segnalato.

SEZIONE 4: CANALI DI SEGNALAZIONE

Canali di segnalazione interni

In conformità all'art. 4, D.lgs. 24/2023, Burgo Group ha istituito canali di segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la persona segnalante può inviare la segnalazione:

- a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo dedicato

whistleblowing.gruppoburgo@legalmail.it

- a mezzo del servizio di posta, tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura "Riservata / Personale" all'attenzione dell'Ufficio *Internal Audit*.

In ottemperanza all'art. 4, co. 3, D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può inoltre decidere di effettuare una segnalazione orale per il tramite della linea telefonica messa a disposizione da Burgo Group oppure chiedendo un incontro con i referenti dell'Ufficio *Internal Audit* che deve essere fissato entro un termine ragionevole.

Se per la segnalazione si utilizza la linea telefonica, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'Ufficio *Internal Audit* mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se la persona segnalante non ha fornito il consenso alla registrazione, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dell'Ufficio *Internal Audit*. La persona segnalante può in ogni caso verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, invece, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il capo dell'Ufficio *Internal Audit*, quest'ultimo, previo consenso della persona segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Canale di segnalazione esterno

Se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti

la persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare la segnalazione tramite il canale di segnalazione esterno istituito e gestito dall'ANAC:

servizi.anticorruzione.it/segnalazioni

In particolare, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; oppure
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti

la persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare una divulgazione pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della sua presentazione:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna – ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni richiamate in precedenza – e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal D.lgs. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; ovvero
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

SEZIONE 5: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Burgo Group ha individuato l'Ufficio *Internal Audit* e l'Organismo di Vigilanza quali uffici autonomi e indipendenti deputati della gestione delle segnalazioni interne ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.lgs. 24/2023.

In particolare, poiché le segnalazioni possono riguardare comportamenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, violazioni del Modello 231 o del Codice Etico (c.d. "**Segnalazioni 231**"), le attività di ricezione ed esame preliminare (*pre-screening*) di tutte le segnalazioni sono svolte dall'Ufficio *Internal Audit* allo scopo di distinguere le Segnalazioni 231 dalle segnalazioni di altra tipologia ("**Altre segnalazioni**" o "**Segnalazioni non-231**").

Tutte le successive attività di vaglio preliminare, istruttorie e di gestione della segnalazione (comprese le comunicazioni con la persona segnalante) sono svolte, rispettivamente, da:

- l'Organismo di Vigilanza, con riferimento alle Segnalazioni 231;
- il capo dell'Ufficio *Internal Audit*, con riferimento alle Altre segnalazioni,

i quali svolgono le attività necessarie operando quali gestori del canale di segnalazione ai sensi della normativa.

A seguito del *pre-screening*, le segnalazioni sono oggetti di un vaglio preliminare diretto ad accertarne, sulla base degli elementi immediatamente disponibili, la sussistenza di cause di irricevibilità, inammissibilità e la non manifesta infondatezza.

A titolo di esempio, non superano tale vaglio preliminare le segnalazioni generiche, non comprensibili, pretestuose, non relative alle condotte rilevanti descritte, che non contengono indicazioni precise e circostanziate dei fatti segnalati, che non indicano le ragioni connesse alle funzioni svolte dal segnalante che hanno consentito di conoscere i fatti, in relazione alle quali non emergono ragioni di tutela dell'integrità di Burgo Group e, comunque, che siano prive di ogni altro elemento essenziale per poter dar seguito all'istruttoria.

Le segnalazioni che siano dichiarate irricevibili, inammissibili o che non superino il vaglio di non manifesta infondatezza non sono oggetto di ulteriore seguito istruttorio.

Le segnalazioni non irricevibili, non inammissibili e non manifestamente infondate sono oggetto di istruttoria svolgendo ogni opportuno approfondimento dei fatti segnalati, nell'ambito dei propri poteri e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, D.lgs. 24/2023.

Nello specifico, l'Organismo di Vigilanza o il capo dell'Ufficio *Internal Audit*, per le segnalazioni di rispettiva competenza, hanno il compito di:

- a. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione;
- b. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. fornire riscontro alla segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'ordine di priorità dell'esame delle segnalazioni nonché i tempi della fase istruttoria e delle conseguenti valutazioni dipendono dalla tipologia e gravità dei fatti segnalati, dalla rilevanza dell'interesse alla tutela di Burgo Group anche in rapporto alle possibili conseguenze sanzionatorie, dalla complessità dell'istruttoria e dalle altre circostanze concrete relative alla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza e il capo dell'Ufficio *Internal Audit* svolgono per le segnalazioni di rispettiva competenza direttamente l'attività istruttoria e, quando la natura o la complessità delle verifiche lo richiedano, possono avvalersi della collaborazione di soggetti preposti, di strutture o funzioni interne o di consulenti esterni per effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione della persona segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti. In ogni caso, l'analisi delle segnalazioni ricevute deve rispettare i principi di imparzialità e di riservatezza.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel caso in cui altri soggetti intervengano a supporto dell'Organismo di Vigilanza o dell'Ufficio *Internal Audit*, su di essi gravano i medesimi doveri di comportamento volti alla riservatezza del segnalante.

Per valutare la fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza e l'Ufficio *Internal Audit* richiedono alla Direzione Personale & Organizzazione di verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico della persona coinvolta, sia nella veste di denunciante che di incolpato.

Al termine dell'istruttoria, il competente gestore del canale di segnalazione valuta i documenti e le informazioni acquisite e esprimono la propria valutazione in relazione alla segnalazione: la valutazione può consistere nella dichiarazione motivata di infondatezza della segnalazione o della sua fondatezza.

In caso di fondatezza della segnalazione, l'Organismo o l'Ufficio *Internal Audit* redigono per le segnalazioni di rispettiva competenza una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela di Burgo Group.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti alle Direzioni di Funzione interessate e alla Direzione Personale & Organizzazione che provvederà, se necessario di concerto con la Direzione Aziendale, a instaurare un procedimento disciplinare ove ne sussistano i presupposti.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo o l'Ufficio *Internal Audit*, in relazione alla natura della violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate – potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE 6: TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLA PERSONA COINVOLTA

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile, a seguito di valutazione dell'Organismo di Vigilanza o dell'Ufficio *Internal Audit*, se nel caso coadiuvato da professionisti esterni allo scopo incaricati dalla società, una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità della persona segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata a soggetti non coinvolti nel processo, così come declinato nel presente documento, senza il suo espresso consenso.

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Fatto salvo quanto sopra, per quanto concerne l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e/o al segnalato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato in sede disciplinare.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, co. 4, D.lgs. 24/2023, la tutela della persona segnalante si applica anche:

- quando il rapporto giuridico con Burgo Group non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela, inoltre, è estesa:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e a quelle che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

SEZIONE 7: DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

Nei confronti del Personale che effettua una segnalazione ai sensi del presente documento o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o comunque sleale, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il Personale che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di violazione delle norme deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile pro tempore della Direzione Personale & Organizzazione.

Burgo Group si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla presente procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato. Resta inteso che Burgo Group potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

SEZIONE 8: RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Il sistema lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del sistema.

SEZIONE 9: TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLA PERSONA COINVOLTA

Le attività connesse alla gestione delle segnalazioni, implicano il trattamento di dati personali di vari soggetti interessati: il segnalante, la persona coinvolta e i terzi menzionati nella segnalazione.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 13, D.lgs. 24/2023, Burgo Group adotta gli accorgimenti e le misure previste dalla normativa in relazione al trattamento dei dati personali¹, come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), effettuato nell'ambito delle suddette attività di gestione delle segnalazioni.

In primo luogo, in applicazione del principio di minimizzazione, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non verranno raccolti o, in caso di raccolta accidentale, verranno immediatamente cancellati.

In secondo luogo, l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso ai dati, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione e così via), è ammesso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come successivamente modificato dal D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51). Tale norma, in particolare, preclude l'esercizio dei diritti dell'interessato quando da esso possa derivare *"un pregiudizio effettivo e concreto"* alla riservatezza dell'identità del soggetto che segnala violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del D.lgs. 24/2023. In sostanza, l'esigenza di mantenere riservata l'identità del segnalante può comportare limitazioni alla richiesta di un terzo interessato, ad esempio, di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono menzionati nella segnalazione.

In terzo luogo, Burgo Group, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto (i) al rispetto dei principi generali di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché i principi di "privacy by design" e "privacy by default" di cui all'articolo 25 GDPR; (ii) a fornire al segnalante e alle persone coinvolte le informazioni prescritte dagli articoli 13 e 14 del GDPR e (iii) ad adottare misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Da un punto di vista operativo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13, co. 6 D.lgs. 24/2023 Burgo Group ha:

- (i) predisposto una valutazione di impatto per la protezione dei dati personali (anche "DPIA" ai sensi dell'art. 35 del GDPR) in ragione del canale di segnalazione interno utilizzato, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati;

¹ Per dato personale si intende: *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"* (art. 4, (1) del GDPR).

- (ii) nominato, quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il fornitore esterno che opera per proprio conto nell'ambito del servizio di gestione del canale di segnalazione tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- (iii) reso un'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR a tutti gli interessati, mettendola a disposizione nelle forme descritte nella presente procedura.

Le segnalazioni, interne ed esterne e la relazione documentazione, ai sensi dell'art. 14, D.lgs. 24/2023, sono conservate per il tempo necessario al trattamento e conseguente disamina della segnalazione ricevuta e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.